

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3390 del 06/07/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LASER TEAM S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di articoli di pelletteria sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Ruffilli n. 10/D
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3484 del 05/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LASER TEAM S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di articoli di pelletteria sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Ruffilli n. 10/D

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 09/02/2021, acquisita al Prot. Com.le 1888 e da Arpae PG/2021/24589 del 16/02/2021, da **LASER TEAM S.R.L.** nella persona di Masini Fabio, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di articoli di pelletteria sito nel Comune di San Mauro Pascoli Via Ruffilli n. 10/D, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Atteso che trattasi di trasferimento dell'attività attualmente svolta nell'insediamento nello stabilimento sito in Comune di San Mauro Pascoli, via Bellaria Nuova n. 751, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ArpaE con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4487 del 05/09/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 11/09/18 con Atto Prot. Com.le 15859, nel nuovo stabilimento sito in Comune di San Mauro Pascoli, via Ruffilli n. 10/D;

Tenuto conto che, per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il trasferimento di uno stabilimento dispone la stessa procedura individuata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 2794 del 23/02/2021, acquisito da ArpaE al PG/2021/29015, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 12/03/2021 con Nota Prot. Com.le 3766, acquisita da ArpaE al PG/2021/39474, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

Visto che in data 13/04/2021 e 15/04/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 5301-5499 e da ArpaE ai PG/2021/57267-59063;

Vista inoltre l'integrazione volontaria prodotta dalla ditta in data 28/06/2021, acquisita al PG/2021/100843;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 8840 del 15/06/2021, acquisita da ArpaE al PG/2021/94427 del 16/06/2021, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato quanto segue: *"Con riferimento alla relazione tecnica, presentata per la LASER TEAM S.R.L., avente ad oggetto la Valutazione di Impatto Acustico, acquisita al Prot. n. 5499-2021 e già inoltrata ai destinatari della presente sonore prodotte sono da ritenersi "non disturbanti" ai sensi della normativa vigente, si esprime PARERE FAVOREVOLE alla valutazione di impatto acustico."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 02/07/2021, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi.

Tenuto conto che il responsabile dell'endo-procedimento "emissioni in atmosfera" ha anche specificato quanto segue: *"(...) Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1 e E2 nel nuovo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Ruffilli n. 10/D, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" del provvedimento di AUA, cesserà pertanto l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Bellaria Nuova n. 751:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ArpaE con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4487 del 05/09/18, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 11/09/18 P.G.N. 15859;(..."*;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LASER TEAM S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LASER TEAM S.R.L.** (C.F./P.IVA 03193130402) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria Nuova n. 751, per lo stabilimento di realizzazione di articoli di pelletteria sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Ruffilli n. 10/D;

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. **Di disporre**, a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1 e E2 nel nuovo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Ruffilli n. 10/D, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" del provvedimento di AUA, **la REVOCA del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento** sito in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Bellaria Nuova n. 751:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata con **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4487 del 05/09/2018**, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 11/09/2018 con Atto Prot. Com.le 15859.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

LASER TEAM srl ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il trasferimento della attività svolta nello stabilimento sito in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Bellaria Nuova n. 751, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4487 del 05/09/18, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 11/09/18 P.G.N. 15859, nel nuovo stabilimento sito in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Ruffilli n. 10/D.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel nuovo stabilimento sito in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Ruffilli n. 10/D saranno presenti le seguenti emissioni:

- emissione E1 derivante dalle aspirazioni poste sulle sabbiatrici e sulle postazioni di incollaggio;
- emissione E2 derivante dalle aspirazioni poste sulle marcatrici laser e sulla spaccapelle;
- emissione derivante da un impianto termico ad uso "civile" (riscaldamento ambienti di lavoro) avente potenza termica nominale pari a 75,3 kW, alimentato a metano.

L'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il trasferimento di uno stabilimento dispone la stessa procedura individuata per un nuovo stabilimento pertanto, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli con nota P.G.N. 2794 del 23/02/2021 acquisita al protocollo PG/2021/29015, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di San Mauro Pascoli;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/27113 del 19/02/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di San Mauro Pascoli di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle emissioni i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per la stessa attività nella sede precedente, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Con nota P.G.N. 2989 del 26/02/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/31610 del 26/02/2021, il Comune di San Mauro Pascoli ha trasmesso il parere prot. n. 2959 del 25/02/21 dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica contenente le valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate: *"L'edificio interessato dalla richiesta di autorizzazione all'emissione in atmosfera, di cui*

all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006, nello strumento urbanistico vigente (RUE-Regolamento Urbanistico Edilizio intercomunale e PSC approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. 15 del 14.05.2018 ai sensi degli artt.2 2-32-33 e 40 quinquies della L.R 20/2000 e s.m.i.) risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

Sub ambiti A13-1 Tessuti specializzati produttivi e terziari

Per cui l'attività è da ritenersi urbanisticamente compatibile”.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E1 “sabbatura e incollaggio” – sia l'attività di sabbatura che quella di incollaggio sono comprese nel parere n. 13364 del 08/02/1999 dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, parere espressamente riferito al settore calzaturiero, e più precisamente:
 - sabbatura – il parere n. 13364 del 08/02/1999 così recita: *“le operazioni di fresatura, smerigliatura e quant'altro possa produrre polveri, devono essere aspirate e dotate di filtri a manica aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) del parere n. 2847 espresso nella seduta del 20 maggio 1991, tali da rispettare i seguenti limiti di emissione:
Concentrazione massima ammessa di inquinanti
Materiale particolato 10 mg/Nmc”.*
Tenuto conto che l'emissione sarà dotata di un filtro a maniche conforme alla prescrizione sopra riportata, si applica il valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri”;
 - incollaggio – il parere n. 13364 del 08/02/1999 così recita: *“per l'impiego di collanti, mastici, cere, sgrassanti, solventi, diluenti, reticolanti ed in genere di materie prime a base di sostanze organiche volatili, il cui consumo non superi il quantitativo di 20 kg/giorno, è prevista la sola tenuta di un registro, dalle pagine bollate dall'Autorità preposta al controllo e firmate dalla direzione aziendale, su cui annotare i consumi di materie prime, da mettere a disposizione della suddetta Autorità”.* L'attività di masticiatura è altresì compresa all'Allegato 4.14 “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che al punto 4. stabilisce un valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nm³. La Ditta utilizza collanti a base acquosa che pure hanno un contenuto di COV pari a circa il 5%, oltre ad utilizzare solventi e pulitori, si ritiene pertanto di prescrivere il valore limite pari a 50 mg/Nm³ per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)”, sulla base di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.
La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione modificata, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale per il solo inquinante “polveri”. Tenuto conto, infatti, che il consumo complessivo di materie prime per incollaggio (collanti, solventi e pulitori) è inferiore a 20 kg/giorno, il monitoraggio periodico per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” sarà sostituito dalla tenuta di un registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, su cui annotare i consumi mensili di prodotti per incollaggio (collanti, solventi e pulitori), come previsto del parere n. 13364 del 08/02/1999 sopra richiamato.
Tenuto conto che sulla emissione E1 sarà installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tale impianto possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene opportuno prescrivere quanto segue:
 - l'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- emissione E2 “marcatrici laser e spaccapelle” – trattasi di operazioni di incisione laser su pelle e, per quanto riguarda la “spaccapelle”, la Ditta ha chiarito che trattasi di *“tagliatina con lama fissa su cui si fa scorrere lentamente il pellame in lavorazione per laminarlo allo spessore uniformato voluto (non si tratta di lavorazioni meccaniche veloci con utensili elettrici che generano polveri quali smerigliatura o fresatura); in*

quanto tale, il suo utilizzo genera fogli di pellame o al massimo rifili di pelle (pesanti) che cadono nel cesto di raccolta degli scarti e la produzione di polveri aerodisperse è limitata, praticamente assente". Per alcune tipologie di incisioni laser è altresì utilizzato un adesivo spray per fissare il pezzo da lavorare sul piano di lavoro aspirato, che la Ditta dichiara avere quindi un uso "di tipo discontinuo; il consumo è molto limitato e può essere stimato in circa 30 kg/anno – 60 giorni/anno – 500 g/giorno". L'incisione laser su pelle non è compresa nei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R. e neppure negli allegati alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si ritiene comunque di assimilarla alle attività che producono polveri di cui al parere n. 13364 del 08/02/1999 sopraccitato, applicando pertanto il valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri". Tale valore limite era prescritto per la medesima attività anche nello stabilimento di via Bellaria Nuova n. 751 e i monitoraggi effettuati nel corso degli anni hanno dimostrato il rispetto dello stesso con un margine molto ampio, anche in assenza dell'impianto di abbattimento con filtro a maniche come richiesto dal parere n. 13364 del 08/02/1999. Per quanto riguarda la "spaccapelle", preso atto che la lavorazione non produce polveri fini, si ritiene che il sistema di abbattimento proposto (ciclone) possa essere sufficiente a garantire il rispetto del valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri". Qualora dai monitoraggi di messa a regime non risultasse un valore di emissione di "polveri" che rispetti il valore limite autorizzato con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo filtro a maniche come previsto dal parere n. 13364 del 08/02/1999, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13. In merito all'adesivo spray, visto le modalità di utilizzo e i consumi annui, si ritiene di non prescrivere un valore limite in emissione per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)". La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione modificata, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;

- l'emissione derivante dall'impianto termico ad uso civile alimentato a metano, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientra nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto;

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera rilevato che:

- l'attività sarà trasferita dallo stabilimento sito in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Bellaria Nuova n. 751, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ArpaE con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4487 del 05/09/18, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 11/09/18 P.G.N. 15859, nel nuovo stabilimento sito in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Ruffilli n. 10/D;
- nella istanza di AUA in esame la Ditta dichiara che la richiesta di AUA come nuovo stabilimento sostituisce il vigente atto DET-AMB-2018-4487 del 05/09/18;

ha evidenziato che il provvedimento di A.U.A. dovrà indicare la cessazione della efficacia del seguito titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Bellaria Nuova n. 751, a decorrenza dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1 e E2 nel nuovo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli (FC), via Ruffilli n. 10/D, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato "Emissioni in atmosfera" del provvedimento di AUA:

- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ArpaE con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4487 del 05/09/18, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 11/09/18 P.G.N. 15859.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi (cioè entro il 27/06/2021) equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 09/02/2021 P.G.N. 1888, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE DA IMPIANTO TERMICO CIVILE (75,3 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di realizzazione di articoli di pelletteria sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 – SABBIATURA E INCOLLAGGIO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – MARCATRICI LASER E SPACCAPELLE

Impianto di abbattimento: ciclone separatore

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2 entro tre anni**

dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di San Mauro Pascoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 60 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora dai monitoraggi di messa a regime della **emissione E2** non risultasse un valore di emissione di "polveri" che rispetti il valore limite autorizzato con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo filtro a maniche come previsto dal parere n. 13364 del 08/02/1999 citato nelle premesse, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 (escluso il parametro "Composti organici volatili espressi come C-organico totale") e E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico annuale per il parametro "Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)" di cui alla **emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 11., dei consumi di materie prime per incollaggio (collanti, solventi e pulitori), validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere superiori a **kg 1.000 di collanti e kg 80 di solventi e pulitori all'anno**.
10. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di materie prime per incollaggio (collanti, solventi e pulitori) utilizzate negli impianti di cui alla emissione E1, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 9;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 10.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.